



Il Ministro dell'Istruzione

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/21

- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l'articolo 64;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”* e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e

- VISTO in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 14, comma 7;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 8 giugno 2020, n. 25, recante “*Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159*”.
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “*Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado*”.
- VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno;
- VISTO il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO	il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
CONSIDERATO	che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 85.218;
PRESO ATTO	che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 12974 del 7 agosto 2020 ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 84.808;
CONSIDERATO	che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 84.808 posti con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale;
VISTA	la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di 84.808 unità di personale docente;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
CONSIDERATO	che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, il personale docente in situazione di esubero è pari a 410 unità;
CONSIDERATO	che, complessivamente, il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 risulta pari a 84.808;
CONSIDERATA	l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021;
SENTITE	le Organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Articolo 1 (Contingente)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2020/21, è pari a n. 84.808 posti che sarà distribuito dagli uffici secondo quanto riportato in premessa.

Articolo 2

(Assunzioni a tempo indeterminato di personale docente)

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 84.808 posti.
2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.
5. Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici comunicheranno, entro il termine del 27 agosto 2020, i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo a partecipare alla procedura di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, recante "*Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159*" di presentare la relativa istanza. Gli uffici accantonano e rendono indisponibili per la procedura di cui al Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25 i posti messi a concorso per l'anno 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 17-septies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina